



SENT. 171/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Igina MAIO Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 58807
del ruolo generale, promosso dal sig. Giovanni MACCHIAVELLO,
nato a Rapallo (GE) l'8.8.1950 (C.F. MCCGNN50M08H183G) e ivi
residente in via Santa Maria del Campo n. 147, rappresentato e difeso,
come da procura speciale in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti
Matteo Repetti (C.F. RPTMTT68E26D969A - p.e.c.
matteo.repetti@ordineavvgenova.it) e Enrico Scòpesi (C.F.
SCPNRC68L21E463R - p.e.c. enrico.scopesi@ordineavvgenova.it) del
Foro di Genova, con domicilio eletto presso lo studio del primo a
Genova, in Galleria G. Mazzini n. 7/7

- appellante -

contro

	Procura generale della Corte dei conti;	
	Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la Liguria	
	- appellati -	
	avverso	
	la sentenza n. 2/2021 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti per la Liguria nell’ambito del giudizio di responsabilità	
	iscritto al n. 20817 della Segreteria della medesima Sezione su istanza	
	della locale Procura regionale, depositata l’8 gennaio 2021 e notificata	
	l’8 marzo 2021.	
	Visti tutti gli atti e documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 31 gennaio 2024, tenutasi con	
	l’assistenza del segretario d’udienza dott.ssa Giuseppina Di Maro, il	
	relatore, Consigliere Antonio Palazzo, l’Avv. Matteo Repetti per	
	l’appellante e il Procuratore generale Aggiunto, Pres. Andrea Lupi, per	
	la Procura generale.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione datato 1° gennaio 2020, ritualmente depositato	
	e notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, nei termini	
	di legge, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la	
	Liguria ha convenuto in giudizio innanzi alla medesima Sezione il sig.	
	Giovanni MACCHIAVELLO, sopra generalizzato, nella sua qualità di	
	Presidente nonché unico componente del Gruppo consiliare del	
	Consiglio della Regione Liguria denominato “Per la Liguria – Sandro	
	2	

	Biasotti”, affinché, accertata e dichiarata la sua responsabilità	
	amministrativa per avere egli, nella predetta qualità, firmato e	
	approvato in data 25 gennaio 2010 il verbale di approvazione del	
	rendiconto delle spese sostenute nell’anno 2009 dal Gruppo consiliare	
	“per la Liguria – Sandro Biasotti”, contenente anche spese per	
	l’acquisto di beni e servizi per euro 37.623,56 ritenute non inerenti	
	all’attività del Gruppo consiliare medesimo, fosse condannato a	
	restituire all’Ente Regione Liguria la predetta somma, maggiorata della	
	rivalutazione monetaria.	
	II. Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento (L.R.	
	Liguria n. 38/1990 e successive modificazioni), la Procura regionale	
	attrice deduceva e allegava a sostegno della domanda e con il conforto	
	della giurisprudenza contabile, formatasi su vicende analoghe a quella	
	per cui era giudizio, che nel caso in esame per talune delle spese	
	sostenute dal citato Gruppo consiliare nell’anno preso in	
	considerazione (2009) (individuate “per esclusione” nell’allegato n. 1	
	al doc. n. 1 del fascicolo della Procura regionale, depositato nel giudizio	
	di primo grado), era «(...) rimasta totalmente indimostrata l’inerenza	
	rispetto al mandato consiliare (...)» (pag. 8 dell’atto di citazione).	
	II.1. In particolare, secondo la prospettazione della Procura attrice,	
	applicando ai riscontri eseguiti i criteri specifici elaborati dalla	
	giurisprudenza contabile ligure in una vicenda processuale del tutto	
	analogha a quella di cui era causa (si citano, in proposito, la sentenza n.	
	21/2019, nonché quelle precedenti e successive emesse dalla stessa	
	Sezione nella medesima materia) emergeva «(...) in via concorrente o	
	3	

alternativa: 1. che le spese contestate sono supportate da documenti che non riportano alcuna indicazione del soggetto beneficiario che le ha sostenute, e conseguentemente, non sono riconducibili ad alcuno; tale circostanza non consente di collegare il documento al consigliere o al Gruppo di riferimento e, quindi, all'attività istituzionale svolta; 2. che le spese contestate sono supportate da documenti nei quali l'intestazione del documento risulta aggiunta dall'utilizzatore; tale circostanza non consente di collegarle con certezza al consigliere o al Gruppo di riferimento e, quindi, all'attività istituzionale dallo stesso svolta; 3. che le spese contestate sono supportate da documenti che, pur in presenza dell'oggetto della prestazione, della intestazione del documento o dell'indicazione del beneficiario, non ne riportano la motivazione istituzionale, o non sono supportate da idonea documentazione giustificativa della motivazione istituzionale, coeva al momento che ha generato la spesa, con la conseguente impossibilità di ricondurle all'attività del Gruppo.» (pag. 10 dell'atto di citazione).

II.1.2. Nel dettaglio, la Procura regionale attrice, seguendo la classificazione della spesa di cui si tratta stabilita dalla normativa regionale di settore ai fini della relativa rendicontazione, ha contestato al sig. MACCHIAVELLO la non inerenza di molteplici spese da egli sostenute, tutte analiticamente descritte nell'atto di citazione cui si rinvia, per gli importi così suddivisi per categoria di spesa:

a) categoria B2 – Spese per convegni seminari, riunioni ed altre iniziative collegate allo svolgimento dei lavori: spese ritenute non inerenti per euro 17.304,12 (su un totale di spesa rendicontata a tale titolo per euro 21.524,42);

	b) categoria B3 – Spese di trasporto: spesa ritenuta non inerente per	
	euro 58,60 (pari all’intera somma rendicontata).	
	Con specifico riferimento alle spese di viaggio, di missione e di	
	trasporto ricondotte a queste categorie di spesa, la Procura attrice ha	
	sostenuto, tra l’altro, che il loro rimborso è inammissibile anche perché	
	ciò darebbe luogo a una duplicazione di spesa a carico della Regione,	
	atteso che, ai sensi dell’art. 6 della L. Regione Liguria n. 3/1987, ai	
	Consiglieri regionali spetta un rimborso forfettario mensile per tale	
	tipologia di spesa (si cita in proposito la sentenza n. 21/2019 della	
	medesima Sezione giurisdizionale). D’altronde, ha soggiunto la	
	Procura attrice, per le presunte missioni in territorio regionale e	
	nazionale l’interessato avrebbe chiesto un rimborso forfettario	
	chilometrico di euro 0,30 a Km anziché di euro 0,25 a Km, come invece	
	previsto dalla normativa di riferimento.	
	c) categoria B5 - Spese per pubblicazioni del Gruppo, acquisizione	
	spazi telefonici e televisivi, conferenze stampa: spesa ritenuta non	
	inerente per euro 274,56 (pari all’intera somma rendicontata a tale	
	titolo);	
	d) categoria B6 – Rimborsi spese ai Consiglieri regionali. Riunioni,	
	convegni e seminari. Ristorazione: spese ritenute non inerenti per euro	
	12.701,72 (pari all’intera somma rendicontata a tale titolo).	
	A proposito delle categorie di spesa dianzi menzionate, la Procura	
	attrice ha rilevato che non sarebbero riscontrabili in atti documenti da	
	cui poter desumere la riferibilità delle singole spese sostenute	
	all’attività istituzionale del Gruppo consiliare. È richiamata, anche in	
	5	

	questa circostanza, la citata sentenza n. 21/2019 della Sezione	
	giurisdizionale ligure, nella parte in cui affronta il tema delle spese di	
	ristorazione, e quanto espresso in merito dalla Sezione del controllo	
	della Corte dei conti per la Liguria nella deliberazione n. 21/2014.	
	d) categoria D - Spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte	
	dalla dotazione di servizi disposta dall'Ufficio di Presidenza: spese	
	ritenute non inerenti per euro 1.073,50 (su un totale di spesa	
	rendicontata a tale titolo per euro 12.477,54).	
	In merito alla categoria di spesa in esame, la Procura attrice ha	
	osservato che non sarebbero riscontrabili in atti documenti da cui poter	
	desumere la riferibilità di tali spese all'attività istituzionale del Gruppo	
	consiliare. Anzi, la pratica utilizzata dal convenuto di utilizzare (o far	
	utilizzare dai suoi collaboratori) utenze telefoniche a consumo anziché	
	sottoscrivere un abbonamento telefonico - che avrebbe consentito la	
	fatturazione dettagliata delle chiamate effettuate e del relativo costo	
	unitario, necessaria ai fini del controllo postumo della riconducibilità	
	delle spese sostenute a tale titolo alle esigenze e ai fini istituzionali del	
	Gruppo consiliare - sarebbe dimostrativa, secondo la Procura attrice,	
	della sua intenzione <i>«(...) finalizzata a "confondere" pubblico e privato ed</i>	
	<i>a rendere impossibile il controllo della liceità della spesa, nonché la valutazione</i>	
	<i>sul corretto uso di risorse pubbliche per le finalità istituzionali, rendendo non</i>	
	<i>verificabili/insindacabili le relative spese.»</i> . Anche in questo caso, la	
	Procura attrice ha richiamato il precedente di cui alla sentenza n.	
	21/2019 della Sezione giurisdizionale ligure.	
	e) categoria E - Spese per il personale assegnato ai Gruppi consiliari:	
	6	

	spese ritenute non inerenti per euro 2.202,15 (pari all'intera somma	
	rendicontata a tale titolo).	
	Riguardo a questa categoria di spesa, la Procura attrice ha sottolineato	
	come dalla documentazione in atti non risulterebbe provata la	
	funzione istituzionale che avrebbe dovuto giustificare la spesa di cui si	
	tratta, giacché da essa non sarebbe possibile ritrarre alcun	
	collegamento tra i viaggi effettuati dai collaboratori del sig.	
	MACCHIAVELLO e l'occasione di una sua attività istituzionale	
	strettamente correlata al funzionamento del Gruppo consiliare; dal che	
	la Procura attrice ha fatto conseguire che tale spesa sarebbe priva di	
	giustificazione (anche in questa circostanza la Procura attrice ha	
	richiamato in argomento il precedente rappresentato dalla sentenza n.	
	21/2019 della Sezione giurisdizionale ligure, nonché quanto affermato	
	dalla sentenza n. 427/2016 di questa Sezione in tema di spese per	
	viaggi e trasporto dei consiglieri regionali, estensibile, per transitività,	
	anche alle spese per viaggi e trasporto dei loro collaboratori).	
	f) categoria E <i>bis</i> – Spese di rappresentanza: spese ritenute non inerenti	
	per euro 4.067,51 (pari all'intera somma rendicontata a tale titolo).	
	III. Costituitosi nel relativo giudizio, il sig. MACCHIAVELLO, dando	
	atto <i>in limine</i> che la vicenda oggetto del giudizio fosse nota al Collegio	
	giudicante, essendosene questi già occupato con riferimento alle	
	contestazioni relative agli anni 2008 e 2010, ha dedotto, in linea	
	generale e argomentando dagli artt. 2 e 4 della L.R. Liguria n. 38/1990,	
	che:	
	- ogni spesa a egli addebitata era, in realtà, riconducibile all'esercizio	
	7	

	del mandato popolare, vale a dire all’esercizio della sua funzione di	
	Consigliere regionale e al ruolo rappresentativo che è correlato a tale	
	funzione, e, dunque, legittimamente coperta dalla contribuzione	
	prevista dalla citata legge regionale;	
	- alcuna omessa giustificazione della spesa, di cui aveva chiesto e	
	ottenuto il rimborso, poteva essergli contestata, considerato che la	
	normativa regionale non prevedeva tale specifico obbligo di analitica	
	rendicontazione, né la Commissione consiliare di rendiconto ha mai	
	adottato linee guida o modellistica presupponenti tale obbligo.	
	III.1. Nello specifico, il sig. MACCHIAVELLO, odierno appellante, ha	
	eccepito nel giudizio di primo grado che il caso di responsabilità	
	amministrativa a egli contestato difetterebbe degli elementi costitutivi	
	del danno e del dolo.	
	III.1.1. Quanto al profilo del danno, questo sarebbe assente in quanto	
	le spese oggetto di contestazione sarebbero tutte riconducibili	
	nell’alveo delle spese <i>«per il funzionamento, per le iniziative politiche e per</i>	
	<i>le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo»</i> , per le quali la	
	citata L.R. Liguria prevede l’erogazione in favore dei Gruppi consiliari	
	di un contributo (art. 2), tra le quali figurano, a mente dell’art. 4, co. 2,	
	della stessa legge regionale, anche <i>«le spese di rappresentanza e quelle</i>	
	<i>collegate allo svolgimento del mandato popolare»</i> , che, ad avviso del	
	convenuto, possono essere collegate tanto ai lavori consiliari in senso	
	stretto quanto alle attività (politiche) esterne (pag. 9 della comparsa di	
	costituzione e risposta).	
	III.1.2. Quanto al profilo del dolo, il convenuto ha eccepito che egli non	
	8	

	era a conoscenza degli “specifici obblighi di rendicontazione” di cui la	
	Procura regionale gli ha contestato la violazione, tenuto conto	
	dell’assenza di obblighi di tal fatta nella normativa della Regione	
	Liguria, che si limitava solo a prescrivere l’adozione di un rendiconto	
	per categorie di spesa da compilarsi secondo i modelli predisposti dalla	
	Commissione consiliare per il rendiconto, la quale, peraltro, al pari	
	dell’Ufficio di Presidenza, non avrebbe mai emanato linee guida o	
	istruzioni specifiche sul punto, limitandosi i due organi regionali in	
	questione a raccomandare ai Gruppi consiliari che le risorse loro	
	assegnate fossero impiegate per le attività e le iniziative dei gruppi	
	medesimi. Viene citata, in proprio favore, la sentenza n. 69/2020 della	
	Sezione giurisdizionale ligure, che, a suo avviso, in una vicenda del	
	tutto analoga a quella per cui era giudizio, ha escluso che il contegno	
	del convenuto potesse qualificarsi doloso in assenza di	
	documentazione artatamente falsificata o alterata o di spese	
	macroscopicamente incompatibili e incongruenti, per tipologia o	
	quantità, con le finalità istituzionali del Gruppo consiliare.	
	III.2. Sotto altro profilo, il sig. MACCHIAVELLO ha eccepito che la	
	Procura attrice ha esorbitato nell’esercitare il proprio potere	
	sindacatorio, perché avrebbe contravvenuto ai limiti stabiliti in <i>subiecta</i>	
	<i>materia</i> dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale	
	esclude che la Corte dei conti «(...) possa addentrarsi nel merito delle scelte	
	<i>discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato</i>	
	<i>istituzionale (...).</i> ». (sono citate in proposito le sentenze n. 130/2014 e n.	
	39/2014).	
	9	

	III.3. In conclusione, il sig. MACCHIAVELLO ha ribadito che tutte le	
	spese rendicontate e sottoposte al vaglio della Commissione consiliare	
	per il rendiconto sono state sostenute, senza alcuna eccezione, per «(...)»	
	<i>attività svolta nell'interesse del gruppo regionale "Per la Liguria" a sostegno</i>	
	<i>di Sandro Biasotti, in alcun modo riferibili ad iniziative/occasioni/acquisti di</i>	
	<i>natura privata, non afferenti all'attività di esponente del gruppo politico locale</i>	
	<i>e membro di un organo istituzionale.»</i> (pag. 18 della comparsa di	
	costituzione e risposta), e che, in ogni caso, nessuna spesa ha	
	comportato un suo arricchimento personale.	
	III.4. In via subordinata, il sig. MACCHIAVELLO ha eccepito che,	
	impregiudicato quanto dedotto e allegato in principalità, alcune voci	
	di spesa, oggetto di contestazione, «(...) possono essere ulteriormente	
	<i>detratte dall'ammontare da lui dovuto (in coerenza con le conclusioni cui è</i>	
	<i>giunto il Giudice contabile nella Sentenza n. 21 del 2019, relativa all'anno</i>	
	<i>2008) (...)</i> ». Esse sono:	
	a) nell'ambito della categoria B2:	
	1) i rimborsi dei viaggi inerenti: i) alla tratta Genova- Rapallo (voci nn.	
	2, 8, 15 per un importo di euro 262,50) effettuati in giorni diversi da	
	quelli in cui era stata convocata l'Assemblea regionale, in quanto egli	
	non ha percepito alcun rimborso per detta spesa, né risulta che vi sia	
	stata alcuna indebita duplicazione della stessa, essendo tale tipologia	
	di spesa ammessa a rimborso a valere sui fondi regionali per la	
	partecipazione ad adunanze o riunioni (di Consiglio, Giunta o	
	Presidenza) e con fondi appartenenti al gruppo consiliare di cui alla L.	
	R. Liguria n. 38/1990 (e non con fondi regionali di cui alla L.R. Liguria	
	10	

	n. 3/1987, che disciplina i rimborsi di trasferte per missioni	
	istituzionali e/o di rappresentanza dell'Amministrazione regionale);	
	ii) alle trasferte in Fontanabuona e Val D'Aveto (voci nn. 4, 7, 12, 28, 35,	
	36, Quadro B2 Bilancio 2009, per euro 662,10), per le quali sono	
	documentate le correlazioni tra dette trasferte e l'attività istituzionale	
	svolta in seno al Consiglio regionale (presentazione di ordini del	
	giorno sulla crisi dell'Azienda Leveroni di Tribogna e su quella dello	
	stabilimento Fonti Santa Rita); iii) alle trasferte ad Alessandria, Busalla	
	e Ronco Scrivia (voci nn. 6, 15, 18, 39, 40 e 45 per euro 479,87), per le	
	quali sono documentati i sopralluoghi e gli incontri di	
	approfondimento sulla vicenda dell'installazione di una pala eolica sul	
	Monte Porale, sopra Ronco Scrivia, sul crinale tra le province di	
	Genova ed Alessandria; iv) alle trasferte a Monaco, Nizza, Triora e	
	Bordighera (voci nn. 11, 17, 25, 26, 29, 47 per euro 1.297,75), delle quali	
	sarebbe documentata l'attinenza allo svolgimento delle attività	
	istituzionali del Gruppo consiliare presieduto, quali la valorizzazione	
	dei materiali tipici della Liguria, come l'ardesia, oggetto peraltro di	
	uno specifico ordine del giorno; v) alle trasferte a La Spezia e in Val di	
	Vara - Deiva Moneglia (voci nn. 16, 23 per complessivi euro 127,70),	
	per le quali sono allegati i documenti comprovanti le iniziative assunte	
	in seno al Consiglio regionale (interpellanza relativa allo smaltimento	
	da parte di alcuni comuni dell'estremo Levante ligure dei rifiuti presso	
	l'impianto di Albiano Magra anziché in quello di Scarpino presso	
	Genova; gli ordini del giorno riguardanti il raddoppio della linea	
	Pontremolese, la chiusura dell'Officina Cargo, la chiusura del	

	Tribunale militare, l'Officina manutenzione rotabili, la crisi SPEL,	
	l'area ex SIRMA di Santo Stefano Magra, l'arsenale militare, la	
	soppressione del treno cisalpino 5 Terre, i cantieri navali di Riva	
	Trigoso; vi) alle trasferte ad Arenzano (voci nn. 33, 41 e 46, per un totale	
	di euro 353), di cui vi sono testimonianze che attesterebbero incontri	
	con la presidente di un'associazione che si occupa della dislessia e con	
	i genitori di bambini che ne sono affetti, finalizzati all'elaborazione di	
	una proposta di legge in materia presentata poi in Consiglio regionale;	
	2) tassa per affissioni versata al Comune di Arenzano (voce n. 49 per	
	euro 34), in quanto trattasi di spesa connessa a quella per la stampa di	
	manifesti (voce n. 48) che è stata ritenuta invece inerente alle finalità	
	del Gruppo consiliare;	
	3) spesa per "Manifesti Burlando + <i>manchette</i> giornali" (voce n. 27 per	
	euro 8.402,56), in ordine alla quale la Procura attrice non ha chiarito le	
	ragioni per le quali essa non dovrebbe essere ammessa a rimborso, non	
	potendosi ritenere sufficiente al tal fine l'affermazione della Procura	
	secondo cui tali manifesti erano volti esclusivamente a irridere gli	
	avversari politici, finalità questa che nulla avrebbe a che fare con la	
	propaganda politica.	
	Pertanto, « <i>si ritiene (...) ferme restando le eccezioni sollevate in via</i>	
	<i>principale, che dall'importo di € 17.304,12 che il Sig. Macchiavello è chiamato</i>	
	<i>a rimborsare con riferimento alla categoria B2 "spese per convegni, seminari,</i>	
	<i>riunioni ed altre iniziative collegate allo svolgimento dei lavori" meriti di</i>	
	<i>essere detratto l'importo di € 11.621,48 (...)</i> » (pag. 28 della comparsa di	
	costituzione e risposta).	
	12	

	b) nell'ambito della categoria B6:	
	1) le spese di ristorazione di cui: i) alle voci nn. 24, 64,66 e 68, in quanto	
	le relative fatture sono intestate al Gruppo consiliare (è citato, in	
	proposito, il precedente costituito dalla sentenza n. 21/2019 della	
	Sezione giurisdizionale locale, secondo cui non sarebbero ammesse a	
	rimborso solo le spese di ristorazione per le quali sono allegati	
	esclusivamente scontrini che non riportano alcuna indicazione che ne	
	consenta la riconducibilità al Gruppo consiliare); ii) alla voce n. 16, in	
	quanto il pranzo al ristorante "Lo Scopettaro" di Roma è avvenuto in	
	coincidenza con un incontro politico tenutosi nella Capitale a cui ha	
	partecipato e al quale era presente anche la sua collaboratrice, sig.ra	
	Mirafiori (riprova ne è la richiesta di rimborso delle sue spese di	
	viaggio confluita nella categoria E, sub voce n. 2).	
	Pertanto, «si ritiene (...) ferme restando le eccezioni sollevate in via	
	principale, che dall'importo di € 12.701,12 che il Sig. Macchiavello è chiamato	
	a rimborsare con riferimento alla categoria B6 "Rimborsi spese ai Consiglieri	
	Regionali. Spese per riunioni, convegni e seminari: ristorazione" meriti di	
	essere detratto l'importo di € 2.427,00 (...)» (pag. 29 della comparsa di	
	costituzione e risposta);	
	c) nell'ambito della categoria D:	
	1) le spese per l'acquisto di francobolli (voce n. 42 per euro 600), in	
	ordine alle quali non è sufficiente per ritenerle non inerenti che sulla	
	relativa fattura sia presente una correzione a penna nel numero dei	
	francobolli acquistati.	
	Pertanto, «si ritiene (...) ferme restando le eccezioni sollevate in via	

	<i>principale, che dall'importo di € 1.073,50 che il Sig. Macchiavello è chiamato</i>	
	<i>a rimborsare con riferimento alla categoria D "spese postali, telefoniche e di</i>	
	<i>cancelleria non coperte dalla dotazione di servizi disposti dall'U.P. Varie"</i>	
	<i>meriti di essere detratto l'importo di € 600,00 (...))» (pag. 30 della comparsa</i>	
	<i>di costituzione e risposta);</i>	
	d) nell'ambito della categoria E:	
	1) le spese dei viaggi del 28.3.2009 (voce n. 2 – collaboratrice Mirafiori),	
	del 7.5.2009 e del 25.8.2009 (voce n. 4), giacché concernono spese	
	sostenute per le proprie collaboratrici al suo seguito negli incontri e	
	manifestazioni politiche a cui ha partecipato in quelle date.	
	2) la spesa per l'acquisto di abbonamento ferroviario, sostenute dalla	
	sig.ra Viale, impiegata presso la sua Segreteria in forza di regolare	
	contratto di lavoro, per recarsi dal proprio luogo di residenza a Genova	
	e viceversa durante il 2009, il motivo della cui esclusione	
	dall'ammissione al rimborso sarebbe rimasto oscuro.	
	Pertanto, «si ritiene (...) ferme restando le eccezioni sollevate in via	
	<i>principale, che dall'importo di € 2.202,15 che il Sig. Macchiavello è chiamato</i>	
	<i>a rimborsare con riferimento alla categoria E "spese per il personale assegnato</i>	
	<i>ai Gruppi consiliari" meriti di essere detratto l'importo di € 2.061,60 (...))»</i>	
	<i>(pag. 31 della comparsa di costituzione e risposta);</i>	
	e) nell'ambito della categoria E bis:	
	1) la spesa relativa all'acquisto dei beni di cui allo scontrino emesso da	
	"Les Cadeaux di Bettini e Norero s.n.c." (voce n. 3), poiché la relativa	
	somma è stata da egli restituita, come da bonifico bancario allegato in	
	atti;	
	14	

	2) le spese di cui alle voci nn. 6 (specchietti e portachiaavi di cui alla	
	fattura della GBR Rossetto S.p.A. del 27.11.2009), 7 (agendine di cui alla	
	fattura Nazareno Gabrielli del 23.12.2009), 8 e 9 (penne e agende di cui	
	alle fatture della Karnak s.a. del 28.12.2009), poiché riguardano	
	l’acquisto di oggetti di rappresentanza e, come tale, del tutto legittimo	
	(è richiamata, in proposito, la più volte citata sentenza n. 21/2019 della	
	Sezione giurisdizionale ligure).	
	Pertanto, <i>«si ritiene (...) ferme restando le eccezioni sollevate in via</i>	
	<i>principale, che dall’importo di € 4.067,61 che il Sig. Macchiavello è chiamato</i>	
	<i>a rimborsare con riferimento alla categoria E bis “spese di rappresentanza”</i>	
	<i>meriti di essere detratto l’importo di € 3.805,51 (...)»</i> (pag. 32 della	
	comparsa di costituzione e risposta).	
	IV. Con l’impugnata sentenza n. 2/2021, la Sezione giurisdizionale	
	della Corte dei conti per la Liguria, richiamata la giurisprudenza	
	costituzionale, di legittimità e contabile sulla configurazione dei	
	Gruppi consiliari quali proiezioni delle formazioni partitiche a cui va	
	riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica; evidenziato che il	
	sindacato esercitato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi	
	consiliari non si estrinseca in un controllo sul “merito” delle decisioni	
	di spesa effettuate dal consigliere regionale o dal Presidente	
	Capogruppo nell’esercizio del mandato, bensì in un giudizio di	
	conformità delle attività di gestione del contributo erogato al Gruppo	
	consiliare rispetto alle finalità di preminente interesse pubblico	
	intestategli dalla legge; specificato che è onere del titolare della relativa	
	gestione (in primo luogo il Capogruppo e, a seguire, i componenti del	
	15	

	gruppo che hanno approvato il rendiconto) dimostrare la rispondenza	
	delle spese effettuate alle finalità per cui sono accordate le relative	
	risorse; richiamati i principi affermati in materia da costante	
	giurisprudenza contabile, e in particolare quelli espressi da questa	
	Sezione nella sentenza n. 125/2017; ricostruita analiticamente la	
	disciplina legislativa regionale di riferimento applicabile <i>ratione</i>	
	<i>temporis</i> , alla stregua della quale era da ritenersi esclusa una possibile	
	esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del danno per	
	cui si procede dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, della	
	Commissione consiliare per il rendiconto, e dell'Assemblea regionale,	
	respinta l'eccezione di prescrizione di una posta di danno di euro 58,60,	
	ha ritenuto fondata, con la sola esclusione di due poste di danno, per	
	complessivi euro 434,00, la domanda risarcitoria cumulativamente	
	avanzata dalla locale Procura erariale nei confronti del sig.	
	MACCHIAVELLO, e, per l'effetto, lo ha condannato al pagamento in	
	favore della Regione Liguria della somma di euro 37.248,16, oltre	
	rivalutazione monetaria (dal 31.01.2010 all'8.1.2021, data di deposito	
	della sentenza) e interessi legali (dalla data di deposito della sentenza	
	fino al soddisfo), nonché in favore dello Stato delle spese di giudizio	
	liquidate in euro 762,26.	
	IV.1 Il Giudice di prime cure ha, infatti, ritenuto sussistente, nella	
	specie, il pregiudizio economico per la Regione Liguria in conseguenza	
	della mancata restituzione, nella misura per cui è intervenuta	
	condanna, del contributo ricevuto per l'anno 2009 dal Gruppo	
	consiliare presieduto dal sig. MACCHIAVELLO, di cui è stata	

	accertata e dichiarata la responsabilità amministrativa per avere egli	
	prodotto, in sede di consuntivazione, documentazione inidonea a	
	dimostrare l'inerenza della spesa sostenuta nell'esercizio considerato,	
	oggetto di contestazione, con le finalità del Gruppo consiliare di cui era	
	unico componente (pag. 24 della sentenza).	
	IV.2. Nel dettaglio, la Sezione giurisdizionale ligure ha motivato il	
	proprio giudizio di non inerenza delle spese contestate dalla Procura	
	attrice, con le sole esclusioni cui si è fatto cenno, rilevando:	
	a) riguardo alla categoria B2, che le spese inerenti ai rimborsi di viaggi	
	(pernottamenti, vitto e spese di trasporto) per missioni dall'estremo	
	ponente ligure alla zona di La Spezia, all'entroterra, alla Costa	
	Azzurra, al Principato di Monaco, a San Giovanni Rotondo (FG) e San	
	Giacomo di Roburent (CN), ecc., non erano supportate «(...) da	
	documentazione autorizzativa, coeva all'esborso, né da altra motivazione o	
	giustificazione formale che consenta di ricollegarle con certezza alle attività	
	istituzionali del Gruppo, a prescindere dall'erroneo computo del rimborso	
	forfettario per Km (€ 0,30 in luogo di € 0,25)» (pag. 42 della sentenza	
	impugnata) e che, in ogni caso, «(...) le spese di rimborso dei viaggi verso	
	destinazioni regionali restano pacificamente inammissibili, perché già	
	rimborsate forfettariamente al Consigliere [ai sensi della menzionata L.R.	
	Liguria n. 3/1987], mentre quelle verso destinazioni extraregionali non sono	
	raccordabili con alcun evento che presenti profili di inerenza con attività	
	istituzionali, costituendo entrambe illecito erariale (...)», oltre a difettare	
	«(...) della totalità dei requisiti legittimanti il [loro] rimborso (...), non	
	essendo state le stesse autorizzate dalla Presidenza ovvero collegate alla	
	17	

rappresentanza della Regione ovvero a motivi istituzionali (...)», come prescritto dall'art. 5 della L.R. da ultimo citata (pagg. 43 e 44 della sentenza impugnata). Quanto alle spese relative all'acquisto di 80 copie del libro "Navi e Relitti", che è «(...) *evidente l'assoluta estraneità ad ogni plausibile finalità istituzionale dell'acquisto di numerose copie di un testo in assenza di qualsivoglia specifico progetto rivolto alla diffusione della cultura, con modalità estemporanee e del tutto scollegate da qualsiasi iniziativa del Gruppo, di cui non è stata offerta prova (...)»* (pag. 46 della sentenza). In merito alle spese per i manifesti "Burlando guida la Liguria contromano", "La Sanità di Burlando al collasso" e *manchette di giornali "Grazie ai Liguri"*, che il documento attestante il pagamento (di quota parte) della (più ampia) spesa facente capo anche ad altri Gruppi consiliari, versato in atti, non consente di avere «(...) *conferma della tipologia e dell'entità della controprestazione, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine la causale del versamento, giacché essa è sintetica e meramente indicativa oltre che redatta a discrezione dell'ordinante, non figurando il bonifico tra Gruppo tra le tipologie/categorie di spese ammesse al rimborso dalla L. regionale n. 38 (...)»* (pag. 47 della sentenza), come, del pari, l'assenza «(...) *di una fattura o di una ricevuta emessa dal tipografo ed intestata al Gruppo [fa sì che] tali spese devono in ogni caso essere considerate non inerenti (...)»*;

b) riguardo alla categoria B3, quali le spese per servizi di taxi, pedaggio e parcheggio a pagamento fruiti nell'area di Genova, che difetta nella documentazione allegata nella specie «(...) *l'indicazione del fruitore, l'autorizzazione, (...) la motivazione istituzionale della spesa, (...) le ragioni*

	<i>del mancato utilizzo dei mezzi di trasporto ordinari (...)»</i> (pagg. 48 e 49 della	
	sentenza impugnata, che, tra le altre, richiama la sentenza di questa	
	Sezione n. 427/2016 in tema di spese per viaggi e trasporto dei	
	Consiglieri regionali appartenenti ai Gruppi consiliari); c) riguardo alla	
	categoria B5, quale la spesa per l’inserzione nel quotidiano “Il	
	Giornale” della pubblicità “Mario Mauro Presidente” per le elezioni	
	europee 2009, che si tratta <i>«(...)di esborso che all’evidenza si presenta</i>	
	<i>estraneo ad ogni movente funzionale del Gruppo consiliare, che potrebbe</i>	
	<i>sostanziare nei fatti anche una spesa “di partito”, per l’anzidetto</i>	
	<i>inammissibile al rimborso (...)»;</i>	
	c) riguardo alla categoria B6, quali molteplici spese di ristorazione ed	
	esborsi per incontri conviviali, che essi sono <i>«(...) sforniti di</i>	
	<i>documentazioni a corredo, coeva ed idonea in concreto a ricondurre le uscite</i>	
	<i>ad un determinato soggetto acquirente, oltre che ad uno specifico oggetto della</i>	
	<i>spesa e, comunque, alle attività istituzionali (...)»</i> , tenuto altresì conto che	
	i ristoranti o locali analoghi non costituiscono <i>«(...) la sede più</i>	
	<i>appropriata degli incontri istituzionali (...)»</i> e che, in ogni caso, è assente	
	il collegamento di tali spese ed esborsi con la funzione istituzionale	
	svolta, né essi possono ascrivere alla categoria delle spese di	
	rappresentanza, mancando la finalizzazione e l’effetto	
	dell’accrescimento del prestigio dell’Istituzione consiliare (pagg. 50-53	
	della sentenza);	
	d) riguardo alla categoria D, per le spese per l’acquisto di ricariche	
	telefoniche effettuate su numeri diversi dall’abbonamento TIM	
	intestata al Gruppo consiliare ovvero acquistate in tabaccheria senza	

riferimenti all'utenza che ne è destinataria, che il relativo rimborso non è ammissibile stante «(...) l'impossibilità di disvelare l'uso dei relativi consumi, identificando i fruitori delle utenze (...), presupposto necessario per giustificare l'inerenza (...)» (pag. 53 della sentenza), mentre per quella sostenuta per l'acquisto di 1000 francobolli in ordine alla quale vi è una ricevuta su cui è stata apposta una correzione a penna del quantitativo acquistato, che non possono «(...) risultare ammissibili al rimborso giustificativi siffatti per la tutela della regolarità formale e sostanziale dell'intera rendicontazione (...)» (pag. 54 della sentenza);

e) riguardo alla categoria E, quali le spese dei collaboratori per viaggi (a Roma, Trento e Rimini, per gli incontro di "Rete Italia", cui il Gruppo avrebbe aderito, e il "meeting" annuale di Comunione e Liberazione) e per l'acquisto di abbonamenti ferroviari per raggiungere il luogo di lavoro da quello di residenza, che «(...) le mere dichiarazioni di viaggio per trasferta, ammesse a rimborso in difetto di ogni coeva giustificazione che ne attestasse con certezza il movente funzionale, sono da qualificarsi spese non inerenti per l'intero ammontare (...)», mentre «(...) gli abbonamenti per raggiungere la sede consiliare risultano all'evidenza non rimborsabili, trattandosi nella loro essenza di spese di natura strettamente personale (...) anche tenuto conto della basilare considerazione che il tempo ed il costo cd. "di viaggio", necessari al lavoratore per recarsi sul luogo in cui la prestazione deve essere resa possono essere remunerati esclusivamente nel caso in cui questa non costituisca la normale sede di lavoro (...)» (pag. 55 della sentenza);

f) riguardo alla categoria E bis, quali le spese per acquisti di oggettistica varia (es. portachiavi "Basile" e specchietti da borsa "Cappucci";

	agende “Nazareno Gabrielli”, penne personalizzate e <i>parure</i> di penne	
	Karnak, ecc.), che esse sono oggettivamente inidonee «(...) <i>a mantenere</i>	
	<i>o ad accrescere il ruolo ed il prestigio con il quale l’Ente stesso, perseguendo i</i>	
	<i>propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale, intrattenendo</i>	
	<i>pubbliche relazioni (...)»</i> e prive di uno specifico collegamento con il	
	Gruppo consiliare (come prescritto dalla giurisprudenza contabile e da	
	quella di legittimità che, proprio con riferimento ai Gruppi consiliari,	
	ha ritenuto – è citata in proposito Cass. sez. civ. sentenza n. 20535/2020	
	- che non possono considerarsi spese di rappresentanza «(...) <i>tutte</i>	
	<i>quelle estranee alla rappresentanza del gruppo, all’accrescimento della sua</i>	
	<i>capacità operativa all’interno del Consiglio, e connesse solo alla proiezione</i>	
	<i>esterne ed alle esigenze di visibilità del consigliere o del partito di</i>	
	<i>appartenenza.»).</i>	
	IV.3. Per quel che concerne l’elemento soggettivo della responsabilità	
	amministrativa, il Collegio ligure ha qualificato come dolosa la	
	condotta del sig. MACCHIAVELLO, poiché «(...) <i>nella fattispecie, la</i>	
	<i>prova della consapevolezza ed intenzionalità della condotta direttamente</i>	
	<i>violativa degli obblighi di servizio e, indirettamente, volta a determinare</i>	
	<i>danno alla Regione appropriandosi di risorse non spettanti, anche in termini</i>	
	<i>di accettazione del relativo rischio, secondo una connotazione del dolo coerente</i>	
	<i>con gli orientamenti della giurisprudenza contabile richiamati, può essere</i>	
	<i>desunta dalle caratteristiche intrinseche degli acquisiti effettuati (...)»</i>	
	risultando «(...) <i>dall’esame degli atti spese che appaiono platealmente</i>	
	<i>incompatibili o incongruenti, in quanto tali, rispetto alle finalità istituzionali</i>	
	<i>attributive del potere di spesa del Gruppo (...)»,</i> così come «(...) <i>appare</i>	
	21	

evidente nella condotta del convenuto il generale spregio delle regole che – attesa la sua posizione – doveva ben conoscere nella spendita ovvero nella validazione di ciò che gli veniva proposto dai collaboratori, di fatto evitando di porsi legittime domande in ordine alla regolarità dei procedimenti che, grazie alla sola sua firma, si perfezionavano in pregiudizio dell'Amministrazione regionale (...)», con la conseguenza che «(...) nella fattispecie appare palese la volontarietà dell'inosservanza alla specifiche norme di riferimento, oltre che alle elementari regole di gestione di fondi pubblici, disposizioni chiaramente non derogabili da eventuali prassi contrarie che, data la funzione istituzionale ricoperta, con responsabilità di vigilanza e garanzia relativamente alla corretta gestione delle risorse affidate al Gruppo, il convenuto era tenuto ad applicare (...)» (pagg. 67-68 della sentenza).

V. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato, il sig. MACCHIAVELLO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Repetti ed Enrico Scòpesi del Foro di Genova, ha impugnato la sopra descritta sentenza della Sezione giurisdizionale ligure lamentandone l'ingiustizia sotto più profili e chiedendone, pertanto, l'annullamento e/o la riforma.

V.1. Con il primo motivo d'appello, rubricato «*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 e 4 bis della L. R. n. 38 del 1990 - Assenza del presunto danno erariale - Assenza di profili di responsabilità in capo al Sig. Macchiavello - Insindacabilità nel merito delle valutazioni già espresse dalla Commissione Rendiconto - Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 33 del 2009 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della L. n. 853 del 1973*», e articolato in più capi, l'appellante contesta, anzitutto, il grave

travisamento in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure là dove ha ritenuto che «(...) *“le spese asseritamente riferibili a generica attività politica, ove esclusivamente finalizzate alla promozione dell’immagine del partito, dei suoi esponenti ed all’accrescimento della loro visibilità in seno alla collettività, non possono essere legittimamente fatte gravare sul contributo pubblico erogato al Gruppo consiliare per le proprie esigenze organizzative e per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, bensì debbono restare finanziate con fondi propri”* (pag. 25) (...)», poiché così operando il Collegio avrebbe introdotto «(...) una distinzione - tra spese sostenute per le esigenze organizzative del Gruppo Consiliare e spese sostenute dai membri del Gruppo per “generica attività politica” - che non trova alcun fondamento nella normativa applicabile al tempo dei fatti contestati (...)» (enfasi nell’originale - pag. 7 dell’atto di citazione in appello). Ad avviso dell’appellante, infatti, in base alla normativa regionale vigente *ratione temporis* e alle conformi indicazioni fornite in proposito dall’Ufficio di Presidenza e dalla Commissione consiliare per il rendiconto, tali spese erano pienamente consentite perché «(...) tutte riconducibili all’esercizio del mandato popolare (...)» (enfasi nell’originale - pag. 9 dell’atto di citazione in appello), ivi comprese quelle di rappresentanza, la cui legittimità sarebbe peraltro confermata dalla sentenza del 18.3.2021, depositata il 26.4.2021, della Corte di Appello di Genova, che, nell’assolvere dalle accuse di falso e peculato diversi *ex* Consiglieri regionali imputati per le spese sostenute negli anni 2010-2012, avrebbe ritenuto che, ancorché non espressamente elencata nell’art. 4, co. 3, della L. R. Liguria n. 38/1990, ogni spesa, purché funzionale all’attività

politica del gruppo e dei suoi componenti, dovesse comunque intendersi autorizzata. Pertanto, prosegue l'appellante, la distinzione operata dal Giudice di prime cure tra spese sostenute per lo svolgimento di "generica attività politica" - concetto questo ulteriore rispetto a quello di attività politica locale, nazionale o partitica - e spese sostenute per l'organizzazione e le attività del Gruppo consiliare si appalesa arbitraria ed «(...) è frutto - si ribadisce - di mere elucubrazioni, prive di fondamento normativo, poiché - come premesso - l'articolo 2 della legge in allora vigente prevedeva come rimborsabili le spese per attività collegate alle "iniziative politiche" senza alcun distinguo.» (enfasi nell'originale - pag. 13 dell'atto di citazione in appello).

V.1.1. In secondo luogo, l'appellante lamenta l'erroneità in fatto e in diritto della sentenza impugnata là dove esclude ogni responsabilità in capo ai componenti della Commissione consiliare per il rendiconto ai quali la L. R. Liguria n. 33/2009, di modifica della disciplina regionale di settore, avrebbe sottratto il potere di sindacare l'inerenza della spesa sostenuta dai Gruppi consiliari e da questi rappresentata nei rendiconti presentati. Tale erroneità, opina l'appellante, discenderebbe non solo da una non corretta interpretazione della disciplina regionale di settore applicabile, alla stregua della quale una volta che la Commissione consiliare in questione attesta l'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese per il personale rendicontate dal Gruppo consiliare e l'Ufficio di Presidenza esprime la sua presa d'atto, le relative risultanze confluiscono nel rendiconto generale della Regione ed è pertanto

	l'organo che approva quest'ultimo, vale a dire l'Assemblea regionale,	
	ad assumersi la relativa responsabilità in merito, bensì anche dalla	
	omessa considerazione della circostanza che la Commissione consiliare	
	di cui si tratta esercitava, nei fatti, un vero e proprio controllo di merito	
	sulle spese rendicontate dai Gruppi consiliari, come risulterebbe	
	provato dalla tabella riepilogativa 2009 allegata al verbale "rendiconto	
	Gruppi consiliari", nella quale sarebbero riportate le correzioni	
	apportate dalla Commissione consiliare al rendiconto da egli	
	presentato per la riscontrata presenza sia di errori di natura contabile	
	che di spese non ammissibili. Peraltro, prosegue l'appellante, il Giudice	
	di prime cure ha erroneamente ritenuto cronologicamente applicabile	
	alla vicenda in esame la novella introdotta dalla L.R. Liguria n.	
	33/2009, non avvedendosi, invece, che essa è intervenuta in corso di	
	legislatura e non poteva che riguardare le spese da rendicontare negli	
	anni successivi a quello in cui è entrato in vigore.	
	V.1.2. D'altronde, soggiunge l'appellante, anche a voler condividere	
	l'assunto del Giudice di prime cure, secondo cui alla Commissione	
	consiliare era rimessa solo la verifica della regolarità formale della	
	documentazione contabile presentata da ciascun Gruppo a corredo del	
	rendiconto presentato, la decisione sarebbe comunque errata, oltre che	
	contraddittoria e irragionevole, posto che, con riferimento ai casi in cui	
	il Collegio ligure non contesta il merito della spesa ammessa a	
	rimborso, ma l'assenza di documentazione formalmente idonea,	
	l'affermazione che la Commissione consiliare abbia adempiuto	
	correttamente al proprio compito di verifica formale della	

	documentazione probatoria da egli posta a corredo del rendiconto	
	presentato, generando in tal modo «(...) una inevitabile legittima	
	<i>aspettativa sulla regolarità del proprio operare (...)</i> », sarebbe incompatibile	
	con l’affermazione che, in molti casi, tale documentazione	
	giustificativa è inidonea ai fini dell’ammissione a rimborso in quanto	
	priva dei requisiti di forma necessari.	
	V.1.3. Inoltre, sotto altro profilo, l’appellante censura la sentenza	
	impugnata là dove il Giudice di prime cure, per sostenere l’assunto	
	secondo cui la prova dell’inerenza della spesa dovesse essere coeva al	
	pagamento, opera una equiparazione di fatto tra la figura del	
	Consigliere regionale e quella del funzionario pubblico, per cui anche	
	sul primo grava l’obbligo di provare che i fondi di cui ha la	
	disponibilità siano stati utilizzati per la realizzazione dei fini	
	istituzionali per i quali sono stati previsti ed erogati. Tale	
	equiparazione, sostiene l’appellante, sarebbe errata e fuorviante,	
	perché oblitera che la «(...) <i>funzione ambivalente, appunto di cerniera tra il</i>	
	<i>territorio ed i cittadini e gli organi regionali (...)</i> » svolta dal Consigliere	
	regionale comporta, quale diretta conseguenza, «(...) una diversa e meno	
	<i>stringente modalità di rendicontazione della spesa stessa, stante anche la</i>	
	<i>manifesta discrezionalità in merito alle iniziative appunto politiche</i>	
	<i>appartenente al singolo Consigliere e la necessaria conseguente libertà di</i>	
	<i>azione. Il mancato riconoscimento di tale caratteristica intrinseca del Gruppo</i>	
	<i>ha comportato un travisamento della legge regionale di riferimento che</i>	
	<i>originariamente prevedeva soltanto l’obbligo per i Capigruppo di presentare</i>	
	<i>“un rendiconto articolato secondo le categorie di spesa elencate nel comma 3</i>	

	<i>dell'articolo 5 circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente".</i>	
	<i>(...) Contrariamente all'assunto della decisione gravata, la legge regionale non</i>	
	<i>richiedeva alcuna prova dell'inerenza della spesa (...), tanto meno, contestuale</i>	
	<i>alla stessa (...)» (pagg. 20-22 dell'atto di citazione in appello).</i>	
	V.1.4. L'appellante contesta altresì la qualificazione dolosa attribuita	
	alla sua condotta da parte del Giudice di prime cure. A suo avviso tale	
	qualificazione sarebbe priva di fondamento in quanto «(...) in assenza	
	<i>di indicazioni di diverso tenore da parte della Commissione Rendiconto, (...) </i>	
	<i>ignorava a quali "specifici obblighi di rendicontazione" egli fosse tenuto (...)»</i>	
	(pagina 22 dell'atto di citazione in appello), non rinvenendosi esse né	
	nella legislazione regionale di settore, né in altre norme interne	
	dell'Assemblea regionale. Inoltre, non possono in alcun modo essere	
	ritenute connotanti tale qualificazione (dolosa) le spese di	
	rappresentanza sostenute, a cui il Giudice di prime cure attribuisce	
	erroneamente sicura destinazione privata, poiché «(...) anche aderendo	
	<i>ad un'interpretazione restrittiva della nozione di spesa di rappresentanza, non</i>	
	<i>si può infatti automaticamente affermare che l'acquisto, che è stato</i>	
	<i>erroneamente rendicontato come tale, soddisfi invece una finalità privata del</i>	
	<i>Consigliere.» (pag. 24 dell'atto di citazione in appello). D'altronde,</i>	
	prosegue l'appellante, in consimili casi la medesima Sezione	
	giurisdizionale (sono menzionate le sentenze n. 69/2020 e n. 75/2016)	
	ha escluso la sussistenza del dolo perché non emergevano in atti ipotesi	
	di documentazione falsificata o alterata o di spese manifestamente	
	incongruenti o incompatibili, per tipologia e quantità, con le finalità	
	istituzionali del Gruppo consiliare, mentre altre Sezioni giurisdizionali	
	27	

regionali e centrali di questa Corte (è menzionata la sentenza n. 163/2014 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia e la sentenza n. 104/2021 della I Sezione giurisdizionale centrale d'appello) avrebbero ritenuto non configurabile il dolo, quantomeno per alcune tipologie di spesa, quali le spese di rappresentanza, a causa dell'incertezza in ordine alla "latitudine" della relativa nozione, incertezza vieppiù generata dal contegno tenuto di volta in volta dall'Ufficio di Presidenza e dalla prassi invalsa a livello regionale. In aggiunta, continua sul punto l'appellante, la Sezione giurisdizionale ligure avrebbe omesso di valorizzare le testimonianze raccolte nell'ambito del giudizio penale nel quale era imputato per il reato di peculato per i medesimi fatti materiali, le quali, ove adeguatamente apprezzate e considerate, avrebbero condotto a una diversa valutazione e a un differente inquadramento della pretesa anti giuridicità della sua condotta.

V.1.5. Infine, l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto a quanto statuito in un precedente giudizio contabile nel quale era convenuto, vertente su analoghi fatti a quelli qui odiernamente esaminati riferiti all'anno 2008. Rileva in proposito l'appellante che con riferimento alla categoria di spesa per acquisto di libri, la stessa Sezione giurisdizionale per la Liguria, con la sentenza n. 21/2019, ha ritenuto ammissibile al rimborso la spesa sostenuta nell'anno 2008 per l'acquisto delle copie del libro "Ma dove corri?" in favore dell'associazione culturale "Happy Time", mentre con la sentenza oggetto dell'odierno gravame la medesima Sezione, in

	diversa composizione, ha giudicato non inerente la spesa sostenuta	
	nell'anno 2009 per l'acquisto delle copie del libro "Navi e Relitti"	
	riguardante il Mar Ligure. Inoltre, la medesima contraddittorietà si	
	rinverrebbe in ordine alle spese di rappresentanza di modico valore,	
	poiché «(...) la stessa Sezione Giurisdizionale per la Liguria è addivenuta,	
	nei due giudizi erariali celebrati separatamente per gli anni 2008 e 2009, a	
	conclusioni opposte in merito alla pertinenza delle spese di ristorazione nel	
	caso di ricevute intestate al Gruppo consiliare od alle spese per l'acquisto di	
	agende, penne e portachiavi quali oggetto di spese di rappresentanza di modico	
	valore (sentenza 21/2019), mentre le stesse spese non sono state ritenute	
	inerenti, per l'anno 2009, benché emesse nei confronti degli stessi ristoratori,	
	nonostante l'intestazione al Gruppo, e nei confronti degli stessi fornitori	
	(Karnak, Nazarano Gabrielli, GBR Rossetto), nonostante la coincidenza degli	
	oggetti di rappresentanza di modico valore (...)» (pag. 29 dell'atto di	
	citazione in appello).	
	V.2. Con il secondo motivo d'appello, rubricato «II. - In subordine: sulla	
	pacifica ammissibilità di specifiche voci di spesa - Violazione degli artt. 2 e 9	
	della L. R. n. 3 del 1987», l'appellante chiede che questo Collegio, qualora	
	lo dovesse ritenere responsabile per i fatti addebitati, detragga	
	dall'ammontare della somma oggetto di restituzione le seguenti spese:	
	a) spese appartenenti alla categoria B2, per un totale di euro 11.587,48,	
	relative: ai rimborsi per i viaggi nella tratta Genova-Rapallo (voci nn.	
	2, 8 e 15 Quadro B2 Bilancio anno 2009), effettuati in giorni diversi da	
	quelli in cui era convocata l'Assemblea regionale, i quali non avrebbero	
	dato luogo ad alcuna duplicazione di esborsi a carico della Regione,	
	29	

	stante l'inesistenza del divieto <i>ex lege</i> di cumulo tra detti rimborso e	
	l'indennità prevista dall'art. 6 della L.R. Liguria n. 3/1987, come invece	
	opinato dal Giudice di prime cure, e perché «(...) <i>nessun rimborso è mai</i>	
	<i>stato altrimenti percepito (...)</i> [e] <i>la Procura non ha allegato alcun documenti</i>	
	<i>che dimostri che i rimborsi chilometrici siano stati altrimenti percepiti.</i> » (pag.	
	30 dell'atto di citazione in appello); alle trasferte in Fontanabuona e Val	
	D'Aveto (voci nn. 4, 7, 12, 28, 35 e 36 Quadro B2 Bilancio anno 2009); a	
	Monaco, Nizza, Triora e Bordighera (voci nn. 11, 17, 25, 26, 29 e 47	
	Quadro B2 Bilancio anno 2009); a La Spezia e in Val di Vara- Deiva	
	Moneglia (voci nn. 16 e 23 Quadro B2 Bilancio anno 2009); ad Arenzano	
	(voci nn. 33, 41 e 45 Quadro B2 Bilancio anno 2009); e per la stampa dei	
	manifesti Burlando e per le <i>manchette</i> giornali (voce n. 27 Quadro B2	
	Bilancio anno 2009), rispetto ai quali sarebbe ampiamente dimostrata	
	dalla documentazione allegata in primo grado la inerenza della stessa	
	rispetto ai fini istituzionali del Gruppo consiliare;	
	b) spese appartenenti alla categoria B6, per un totale di euro 2.427,00,	
	in quanto le fatture di cui ai nn. 24, 64, 66 e 68 sarebbero ammissibili	
	poiché risultano intestate al Gruppo consiliare, mentre la fattura n. 16	
	riguarderebbe la spesa per il ristorante "Lo Scopettaro" di Roma	
	sostenuta per la sua assistente, sig.ra Mirafiori, che lo ha accompagnato	
	in un incontro politico tenutosi nella Capitale il 28.3.2009;	
	c) spese appartenenti alla categoria D, per un totale di euro 600, relativa	
	alla fattura "Non solo Tabacchi" dell'11.12.2009 per l'acquisto di	
	francobolli, giacché la irregolarità riscontrata, consistente nella	
	correzione apportata a penna sulla fattura del numero dei francobolli	

	acquistati, nulla attesta in ordine alla natura indebita della stessa;	
	d) spese appartenenti alla categoria E, per un totale di euro 2.202,15,	
	concernenti le spese di viaggio sostenute da due collaboratrici del	
	Gruppo consiliare, sig.ra Viale e Mirafiori, in supporto agli impegni	
	politici dell'appellante a Roma del 28.3.2009 (voce n. 2 Quadro E	
	Bilancio anno 2009), a Rimini del 25.8.2009 (voce n. 4 Quadro E Bilancio	
	anno 2009) e a Trento del 7.5.2009, nonché quelle relative all'acquisto	
	degli abbonamenti del treno utilizzato dalla sig.ra Viale per recarsi dal	
	suo luogo di residenza a Genova durante l'anno 2009, che sarebbero	
	legittime in virtù di quanto disposto dall'art. 4, co.3, della citata L.R.	
	Liguria n. 38/1990 – norma speciale rispetto all'art. 8 del D. Lgs. n.	
	66/2023 – che ammetterebbe «(...) a rimborso tutte le spese “connesse	
	<i>all'attività dei Consiglieri regionali” ivi comprese, espressamente, le “spese</i>	
	<i>per il personale e per l'attività dei Consiglieri.»;</i>	
	e) spese appartenenti alla categoria E <i>bis</i> , per un totale di euro 3.805,51,	
	inerenti alle spese di cui alle voci nn. 6, 7, 8 e 9 Quadro E <i>bis</i> Bilancio	
	anno 2009 (fatture della Karnak S.p.A. del 28.12.2009 per penne e	
	agende; della Nazareno Gabrielli del 23.12.2009 per agendine; della	
	GBR Rossetto S.p.A. del 27.11.2009 per specchietti e portachiavi), in	
	quanto riguarderebbero l'acquisto di beni che soddisfano esigenze di	
	rappresentanza, conformemente a quanto disposto dalla medesima	
	Sezione ligure nella sentenza 21/2019 relativa all'anno 2008.	
	V.3. Infine, in via di estremo subordine, l'appellante chiede che questo	
	Collegio, valutate le particolari circostanze del caso concreto e	
	considerata la condotta da egli tenuta nella fase preprocessuale e	

	processuale, eserciti in suo favore il potere riduttivo.	
	VI. Con atto depositato in data 31 dicembre 2023, la Procura generale	
	ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento parziale	
	dell'appello di cui trattasi.	
	VI.1. Richiamato il precedente di questa Sezione costituito dalla	
	sentenza n. 78/2019, la Procura generale ha ritenuto che l'odierno	
	appellante abbia correttamente rendicontato alcune delle spese che,	
	invece, la sentenza impugnata ha posto a suo carico, con la	
	conseguenza che le stesse vanno detratte dall'ammontare della somma	
	per cui è intervenuta condanna.	
	VI.1.1. Nello specifico, la Procura generale è dell'avviso che le spese di	
	ristorazione intestate al Gruppo consiliare o comunque giustificate	
	(iscritte nella categoria B6 per euro 2.427,00), le spese per le ricariche	
	telefoniche e l'acquisto di francobolli (iscritte nella categoria D, per	
	euro 1.073,50), la spesa relativa ai manifesti Burlando e <i>manchette</i>	
	giornali (iscritta nella categoria B2, per euro 8.402,56) e quelle per il	
	personale assegnato ai Gruppi consiliari (iscritta nella categoria E, per	
	euro 2.061,60) debbano considerarsi lecite e, dunque, rimborsabili.	
	V.2. In conclusione, la Procura generale <i>«(...) ritiene che dalla somma</i>	
	<i>oggetto di condanna possa essere detratta la somma di euro 13.964,66 riferita</i>	
	<i>a spese giustificate dall'appellante che ha dimostrato la loro inerenza</i>	
	<i>all'attività del Gruppo. Il danno, pertanto, si ritiene che possa essere</i>	
	<i>rideterminato nella somma di euro 23.283,50.»</i> .	
	VII. Con memoria depositata in data 19 gennaio 2024 l'appellante ha	
	insistito per l'accoglimento di <i>«(...) tutte le eccezioni e gli argomenti già</i>	
	32	

ampiamente dedotti e sviluppati nell'atto introduttivo (...)» soggiungendo che *«nelle more è intervenuta la sentenza n. 224 del 27.1.2023 [depositata il 26.4.2023], resa dalla Corte di Appello di Genova, Seconda Sezione Penale, relativa ai medesimi fatti contestati in questa sede anche davanti alla magistratura contabile (...)»*, la quale, secondo l'appellante, avrebbe *«(...) completamente ribaltato l'iniziale prospettazione in termini di peculato della condotta tra gli altri tenuta del Sig. Macchiavello (...)»*, in quanto ha ritenuto che l'elencazione di cui all'art. 4, co. 2, della L.R. Liguria n. 38/1990, avesse natura esemplificativa, non potendosi attribuire al modello di bilancio, predisposto dalla Commissione consiliare per il rendiconto, su cui peraltro gravava anche il compito di *«fornire spiegazioni nel merito delle spese, e quindi sulla loro specifica individuazione»*, la funzione di "tassativizzare", mediante la loro descrizione, le spese unicamente ammissibili.

VII.1. Inoltre, sempre secondo l'appellante, il Giudice penale avrebbe affermato che: spetta alla pubblica accusa dimostrare la non riferibilità della spesa alle voci e/o categorie previste dalla normativa e non all'imputato; *«il complesso sistema normativo adottato dalla Regione Liguria non contemplava nella redazione del rendiconto l'esplicazione della causale di ogni singola spesa, ma solo l'indicazione della categoria di appartenenza»*; ai fini penali assumono rilievo solo le *«spese che sono ontologicamente extra-vaganti, cioè che per loro natura sono sicuramente destinate a soddisfare solo fini privatistici»* e non anche quelle *«ambivalenti, cioè che per loro natura possono soddisfare sia l'esigenza pubblicistica prevista dalla normativa, sia un'esigenza privata»*. Di qui le ragioni della (ritenuta) dichiarata

	insussistenza, da parte del Giudice penale, del dolo nella condotta	
	illecita contestata all'odierno appellante nel processo penale nel quale	
	era coinvolto.	
	VII.2. Sulla base di detta sentenza penale, l'odierno appellante rimarca,	
	dunque, <i>l'error in iudicando</i> in cui sarebbe incorsa la sezione	
	giurisdizionale territoriale nel qualificare come dolosa la propria	
	condotta, in quanto la natura intenzionale della violazione, da parte	
	sua, degli obblighi di rendicontazione imposti dalla specifica	
	normativa applicabile al caso di specie, come sostenuto dal Giudice di	
	prime cure, non troverebbe riscontro alcuno e sarebbe contraddetta	
	dalla sentenza penale di assoluzione dianzi citata.	
	VII.3. Quanto al merito delle singole contestazioni mosse nei suoi	
	confronti e riconosciute fondate dalla Sezione giurisdizionale	
	territoriale, l'odierno appellante ribadisce che tutte le spese da egli	
	sostenute e rendicontate alla Regione Liguria erano inerenti all'attività	
	istituzionale di Consigliere regionale e conformi alle finalità indicate	
	dagli artt. 2 e 4, co. 2, della L.R. Liguria n. 38/1990. Inoltre, fermo	
	quanto sopra, poiché la normativa di riferimento pone a carico della	
	Commissione consiliare per il rendiconto il compito di verificare	
	<i>«l'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese</i>	
	<i>di funzionamento e delle spese per il personale»</i> , ai sensi dell'art. 5 della L.	
	n. 853/1973, allora in vigore, sarebbe semmai imputabile ai	
	componenti di quest'ultima o a tutti i Consiglieri regionali che hanno	
	approvato il rendiconto generale della Regione la responsabilità di non	
	avere richiesto all'odierno appellante la documentazione giustificativa	
	34	

	della spesa che, in sede contabile, gli si contesta di non avere prodotto;	
	e ciò a maggior ragione se si considera che «(...) né la normativa regionale	
	ha mai previsto che fosse posto a carico del Capogruppo uno specifico obbligo	
	di rendicontazione, né la Commissione consiliare di Rendiconto ha mai	
	adottato modelli e/o linee guida di rendicontazione.».	
	VII.4. Impregiudicata la richiesta di accoglimento integrale	
	dell'appello, l'appellante, in via subordinata, ha reiterato la richiesta	
	che, per le ragioni analiticamente esposte nell'atto introduttivo del	
	presente giudizio, «(...) dall'importo di € 17.270,11= che l'esponente era	
	stato chiamato a rimborsare in esito al giudizio di primo grado con riferimento	
	alla categoria B2, "Spese per convegni, seminari, riunioni ed altre iniziative	
	collegate allo svolgimento dei lavori", si detragga la somma di € 11.587,38=	
	(...). Analogamente, che dall'importo di € 12.701,12= che il Sig. Macchiavello	
	era stato chiamato a rimborsare con riferimento alla categoria B6, "Rimborsi	
	spese ai Consiglieri Regionali. Spese per riunioni convegni e seminari;	
	ristorazione", venga detratta la somma di € 2.427,00=; che dall'importo di	
	1.073,50= che il Sig. Macchiavello era stato chiamato a rimborsare con	
	riferimento alla categoria D, "Spese postali, telefoniche e di cancelleria non	
	coperte dalla dotazione di servizi disposta dall'U.P. Varie" venga detratta la	
	somma di € 600,00=; che dall'importo di € 2.202,15= che il Sig. Macchiavello	
	era stato chiamato a rimborsare con riferimento alla categoria E, "Spese per il	
	personale assegnato ai Gruppi consiliari", venga detratta la somma di €	
	2.061.60=; che dall'importo di € 4.067,51= che il Sig. Macchiavello era stato	
	chiamato a rimborsare con riferimento alla categoria E, "Spese per il personale	
	assegnato ai Gruppi consiliari", venga detratta la somma di € 3.805,51=	
	35	

	(...))».	
	VII.5. In via ulteriormente gradata, l'odierno appellante rinnova la	
	richiesta di esercizio da parte del Collegio del potere riduttivo «(...)	
	<i>anche coerentemente con la sentenza della Prima Sez. Giurisdiz. d'Appello, n.</i>	
	<i>104/2021, la quale - in una vicenda del tutto analoga alla presente - ha</i>	
	<i>esercitato tale potere "in ragione della carenza anche di specifiche direttive</i>	
	<i>fornite dall'amministrazione regionale all'epoca dei fatti che avrebbero potuto</i>	
	<i>meglio orientare l'operato degli odierni appellanti (...))».</i>	
	Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024, al termine della discussione	
	e udite le conclusioni dell'appellante e della Procura generale, il	
	giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I. Con il primo motivo d'appello, articolato in più capi, rubricato	
	«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 e 4 bis della L. R. n. 38 del 1990	
	- Assenza del presunto danno erariale - Assenza di profili di responsabilità in	
	capo al Sig. Macchiavello - Insindacabilità nel merito delle valutazioni già	
	espresse dalla Commissione Rendiconto - Violazione e/o falsa applicazione	
	della L.R. n. 33 del 2009 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della L.	
	n. 853 del 1973», l'appellante contesta la sentenza impugnata sotto	
	plurimi aspetti.	
	I.1. Sotto un primo aspetto, l'appellante censura la sentenza impugnata	
	nella parte in cui il Giudice di prime cure, al fine di individuare un	
	discrimine tra le spese da qualificarsi inerenti, e dunque ammesse al	
	rimborso, e quelle che non possono qualificarsi tali, avrebbe in via	
	36	

interpretativa introdotto una distinzione tra spese sostenute per le esigenze organizzative del Gruppo consiliare e spese sostenute dai componenti del medesimo Gruppo per lo svolgimento di “generica attività politica” (quali quelle esclusivamente finalizzate alla promozione dell’immagine del partito, dei suoi esponenti ed all’accrescimento della loro visibilità in seno alla collettività) che non troverebbe alcun addentellato nella disciplina legislativa regionale vigente al tempo in cui sono occorsi i fatti per cui si procede, la quale, al contrario, annoverava tra le spese ammissibili a rimborso tutte quelle sostenute per attività collegate alle “iniziative politiche” senza distinzioni di sorta.

I.1.2. La censura è infondata. Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il Giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi ripetutamente affermati da questa Corte *in subiecta materia* (*ex multis*, I Sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 317/2021 e giurisprudenza ivi richiamata) e dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. SS.UU. civ., ordinanza n. 19171/2020 e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui i fondi erogati ai Gruppi consiliari sono contributi “funzionalizzati”, vale a dire diretti alla realizzazione di obiettivi di natura pubblica, stante la natura essenzialmente pubblicistica di tali Gruppi in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell’Assemblea regionale da essi svolta. Ciò posto, il Giudice di prime cure non ha dunque introdotto alcuna arbitraria distinzione tra spese sostenute per le esigenze organizzative del Gruppo consiliare e spese sostenute dai componenti del medesimo

	Gruppo per lo svolgimento di “generica attività politica”, ma in	
	applicazione dei principi di cui sopra ha semplicemente affermato che	
	non è sufficiente, ai fini della relativa ammissione al rimborso, che le	
	spese sostenute siano astrattamente riconducibili a “iniziative	
	politiche” latamente intese, ma occorre che esse siano dirette (di qui la	
	relativa “funzionalizzazione”) alla realizzazione dei fini pubblicistici	
	per cui i relativi contributi sono previsti ed erogati, e che è obbligo di	
	chi le (spese) dispone di fornire la dimostrazione di tale finalizzazione.	
	Come statuito dalla consolidata giurisprudenza contabile, cui questa	
	Sezione aderisce (cfr. sent. n. 399/2023), <i>«Costituisce principio generale</i>	
	<i>della contabilità pubblica, sul quale convergono la giurisprudenza contabile</i>	
	<i>(ex plurimis Sez. III C.le n. 126/2017, n. 464/2016; Sez. I C.le n. 531/2017;</i>	
	<i>Sez. II C.le n. 779/2018), penale (Cass. Sez. VI n.11374/2018) e della</i>	
	<i>Consulta (sent. n. 113/88 e 187/90, n. 39/2014), quello secondo cui, chi ha la</i>	
	<i>gestione di fondi pubblici incisi da un vincolo di destinazione, ha l’obbligo di</i>	
	<i>utilizzarli in coerenza con tale vincolo e di darne dimostrazione attraverso la</i>	
	<i>rendicontazione.” (Sez. II d’App., sent. n. 209 del 2021).».</i>	
	I.2. In secondo luogo, l’appellante lamenta l’erroneità in fatto e in	
	diritto della sentenza impugnata là dove ha escluso ogni responsabilità	
	in capo ai componenti della Commissione consiliare per il rendiconto,	
	ai quali la L. R. Liguria n. 33/2009, di modifica della disciplina	
	regionale di settore, avrebbe sottratto il potere di sindacare l’inerenza	
	della spesa sostenuta dai Gruppi consiliari e da questi rappresentata	
	nei rendiconti presentati. Tale erroneità discenderebbe non solo da una	
	non corretta interpretazione della disciplina regionale di settore	
	38	

	applicabile, bensì anche dalla omessa considerazione della circostanza	
	che la Commissione consiliare di cui si tratta esercitava, nei fatti, un	
	vero e proprio controllo di merito sulle spese rendicontate dai Gruppi	
	consiliari. Inoltre, quand'anche le competenze della Commissione	
	consiliare fossero state limitate alla verifica della regolarità formale	
	della documentazione contabile presentata da ciascun Gruppo a	
	corredo del rendiconto presentato, la decisione impugnata sarebbe	
	comunque errata, contraddittoria e irragionevole con riferimento ai	
	casi in cui il Collegio ligure non ha contestato il merito della spesa	
	ammessa a rimborso, ma l'assenza di documentazione formalmente	
	idonea, poiché affermare che la Commissione consiliare abbia	
	adempiuto correttamente al proprio compito di verifica formale della	
	documentazione probatoria posta a corredo del rendiconto presentato	
	sarebbe incompatibile con il rilievo che, in molti casi, la	
	documentazione giustificativa offerta è inidonea ai fini	
	dell'ammissione a rimborso in quanto priva dei requisiti di forma	
	necessari.	
	I.2.1. Anche questa censura è infondata. Contrariamente a quanto	
	ritenuto dall'appellante, il Giudice di prime cure ha correttamente	
	motivato che a seguito della novella dell'art. 4 bis, co. 5, della L. R.	
	Liguria n. 38/1990 ad opera della L.R. Liguria n. 33/2009, entrata in	
	vigore nell'estate del 2009, era venuto meno il potere di controllo della	
	Commissione consiliare per il rendiconto sull'inerenza della spesa, con	
	la conseguenza che da quel momento doveva considerarsi rimessa	
	interamente ai componenti del Gruppo consiliare la responsabilità di	

	ogni valutazione di inerenza (in termini, si veda la sentenza n.	
	315/2023 di questa Sezione e la giurisprudenza ivi richiamata).	
	I.2.1. Ma in disparte ciò, le ragioni dell'infondatezza della censura in	
	esame discendono pianamente dalla giurisprudenza contabile, di	
	legittimità e costituzionale. In particolare, la Corte costituzionale «(...)	
	<i>proprio con riferimento alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi</i>	
	<i>pubblici ai gruppi consiliari, ha affermato che i capigruppo dei Consigli</i>	
	<i>regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, «restano assoggettati</i>	
	<i>alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i</i>	
	<i>presupposti)» (sentenza n. 107 del 2015). Questa affermazione, che va estesa</i>	
	<i>a tutti i consiglieri regionali, non è inficiata dalla guarentigia invocata, che,</i>	
	<i>in quanto deroga alla regola generale della giurisdizione (sentenza n. 200 del</i>	
	<i>2008), «non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri</i>	
	<i>regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le</i>	
	<i>determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata</i>	
	<i>al Consiglio regionale (ex plurimis, sentenze n. 195 del 2007, n. 392 e n. 391</i>	
	<i>del 1999)» (sentenza n. 332 del 2011), e «non copre gli atti non riconducibili</i>	
	<i>ragionevolmente all'autonomia ed alle esigenze ad essa sottese» (sentenza n.</i>	
	<i>289 del 1997). Più in particolare, già con la sentenza n. 292 del 2001 si è</i>	
	<i>evidenziato come la prerogativa d'insindacabilità in parola non riguardi</i>	
	<i>l'attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata</i>	
	<i>alla ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile, e la</i>	
	<i>conclusione non muta in ragione dell'intervenuta approvazione dei rendiconti</i>	
	<i>da parte del comitato tecnico (quand'anche composto da consiglieri regionali)</i>	
	<i>o dall'ufficio di presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una</i>	
	40	

	<i>ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo</i>	
	<i>che ne costituisce ex ante il titolo giustificativo. Egualmente essa non può</i>	
	<i>mutare in ragione dell'approvazione del rendiconto generale della Regione nel</i>	
	<i>quale confluiscono quelli dei gruppi consiliari, poiché anche esso costituisce</i>	
	<i>un mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione</i>	
	<i>finanziaria e patrimoniale dell'ente, e non il titolo legittimante le spese.</i>	
	<i>Considerato che il rendiconto generale riguarda ogni attività dell'ente</i>	
	<i>regionale, opinare diversamente condurrebbe, come correttamente osservato</i>	
	<i>dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte dei conti, al risultato abnorme,</i>	
	<i>e senza dubbio contrario alla natura eccezionale della garanzia di cui all'art.</i>	
	<i>122, quarto comma, Cost., di delineare un'area di totale irresponsabilità civile,</i>	
	<i>contabile e penale in favore dei consiglieri regionali. Tale conclusione,</i>	
	<i>peraltro, «comporterebbe, in maniera paradossale e del tutto ingiustificata,</i>	
	<i>una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più</i>	
	<i>ampia di quella apprestata relativamente a quelle dei parlamentari nazionali»</i>	
	<i>(sentenza n. 235 del 2007), «in contrasto sia con il principio di responsabilità</i>	
	<i>per gli atti compiuti, che informa l'attività amministrativa (artt. 28 e 113</i>	
	<i>Cost.), sia con il principio che riserva alla legge dello Stato la determinazione</i>	
	<i>dei presupposti (positivi e negativi) della responsabilità penale (art. 25 Cost.)»</i>	
	<i>(sentenza n. 69 del 1985).» (così, sentenza n. 235/2015, punto 12.1.</i>	
	<i>“Considerato in diritto”).</i>	
	I.2.2. Nel medesimo senso è la consolidata giurisprudenza di questa	
	Corte, che, peraltro, esclude che l'attività dell'organo di controllo	
	interno deputato alla verifica dei rendiconti (come nella specie la	
	Commissione consiliare per il rendiconto), così come l'eventuale	

	inerzia o il ritardo con cui tale attività è compiuta, possano esplicitare	
	un'efficienza causale interruttiva del nesso causale tra la condotta del	
	Consigliere regionale, autore dell'illecita spesa, e il danno erariale	
	contestato (così, <i>ex multis</i> , I Sezione giurisdizionale centrale d'appello,	
	sentenza n. 317/2021, e giurisprudenza ivi richiamata).	
	I.2.3. D'altronde, in base alla disciplina legislativa regionale applicabile	
	<i>ratione temporis</i> , come correttamente ricostruita dal Giudice di prime, è	
	indubbio che la Commissione consiliare per il rendiconto potesse	
	limitarsi solo a un riscontro formale tra la documentazione	
	giustificativa presentata e le spese iscritte nel rendiconto, suddivise per	
	categorie. Come ha rilevato la impugnata sentenza, l'art. 3, co. 2, della	
	L.R. Liguria n. 33/2009 aveva, infatti, soppresso nell'art. 4 <i>bis</i> , co. 5,	
	della L.R. Liguria n. 38/1990, allora vigente, l'inciso « <i>verificando altresì</i>	
	<i>le indicazioni di cui all'art. 4</i> »: ne conseguiva, dunque, che la	
	Commissione consiliare di cui si discorre, al momento in cui le è stato	
	sottoposto il rendiconto per il relativo controllo, non poteva che	
	limitarsi a verificare l'esistenza della documentazione relativa alle	
	spese e la corrispondenza dei relativi importi con le risultanze del	
	rendiconto (in termini, la sentenza n. 207/2019 di questa Sezione). E lo	
	stesso poteva dirsi per l'Ufficio di Presidenza, considerato che il	
	comma 1 dell'articolo della L.R. Liguria n. 33/2009 prima citato	
	dispose contestualmente la modifica dell'art. 4, co. 3, della L.R. Liguria	
	n. 38/1990 sostituendovi le parole « <i>approvato dall'Ufficio di Presidenza</i> »	
	con le parole « <i>sottoposto a presa d'atto da parte dell'Ufficio di Presidenza</i> ».	
	I.3. In terzo luogo, l'appellante censura l'impugnata sentenza anche	
	42	

nella parte in cui il Giudice di prime cure, per sostenere l'assunto secondo cui la prova dell'inerenza della spesa dovesse essere coeva al pagamento, ha affermato che l'obbligo di provare che i fondi di cui si tratta siano stati utilizzati per la realizzazione dei fini istituzionali per i quali sono stati previsti ed erogati grava sul Consigliere regionale che ha disposto la relativa spesa, introducendo così una equiparazione di fatto tra la figura del Consigliere regionale e quella del funzionario pubblico del tutto errata e fuorviante, perché oblitera che la «(...) *funzione ambivalente, appunto di cerniera tra il territorio ed i cittadini e gli organi regionali (...)*» svolta dal Consigliere regionale comporta, quale diretta conseguenza, «(...) *una diversa e meno stringente modalità di rendicontazione della spesa stessa, stante anche la manifesta discrezionalità in merito alle iniziative appunto politiche appartenente al singolo Consigliere e la necessaria conseguente libertà di azione*».

I.3.1. Al pari delle precedenti, anche questa censura va dichiarata infondata e, pertanto, respinta; e ciò sulla scorta dei principi e delle coordinate ermeneutiche esposti nei punti che precedono, a cui invece si è correttamente attenuto il Giudice di prime cure. Come affermato da questa Sezione, in diversa composizione, nella sentenza n. 89/2017, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, «(...) *costituisce espressione di un principio generale di contabilità pubblica che il soggetto beneficiario di un contributo pubblico avente una specifica finalizzazione non può esonerarsi dal "dar conto" del relativo impiego, offrendo la prova di aver utilizzato le risorse della collettività in modo coerente con le finalità che hanno costituito la causa dell'erogazione (...)*. Ne discende che la dimostrazione

puntuale e coeva, già all'atto della richiesta di rimborso, della rispondenza dell'attività di spesa alle finalità proprie del contributo erogato, costituisce il presupposto indispensabile per la liceità della stessa. (...). Di conseguenza, ogni spesa che non sia espressamente e documentatamente riconducibile all'attività del Gruppo non può essere oggetto di rimborso a carico dei contributi in esame, destinati a supportare il gruppo nel suo insieme e non il sostentamento, il benessere personale o la conoscibilità esterna del singolo consigliere.». Più di recente, sempre questa Sezione, in diversa composizione, ha altresì affermato, in maniera del tutto condivisibile, che dal sopra descritto principio generale discende che la dimostrazione che la spesa sia "veritiera", cioè effettivamente sostenuta, e "corretta", vale a dire ragionevole e soprattutto inerente, perché avvenuta in coerenza con le finalità di legge (sentenza n. 315/2023), incombe sulla parte che ha utilizzato i fondi, essendo evidente che solo quest'ultima è in grado di fornire la giustificazione della spesa che ha sostenuto; con la conseguenza che dovranno essere ritenute spese non ammissibili a rimborso – e dunque foriere di danno – tutte le spese in ordine alle quali non sia offerta dall'interessato una «giustificazione riscontrabile e puntuale in ordine a veridicità e correttezza delle stesse» (così, sentenza n. 399/2023; in termini, sentenza n. 54/2024). Nel medesimo senso si sono espresse anche altre Sezioni giurisdizionali di questa Corte, tra cui I Sezione centrale d'appello con la già citata sentenza n. 317/2021, pronunciata proprio nei confronti dell'odierno appellante, alle cui ulteriori puntuali e condivisibili argomentazioni sul punto si fa rinvio ex art. 17 disp. att. c.g.c.

I.4. In quarto luogo, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure qualificato come dolosa la propria condotta nel caso che occupa. A suo avviso, tale qualificazione sarebbe priva di fondamento in quanto «(...) *in assenza di indicazioni di diverso tenore da parte della Commissione Rendiconto, (...) ignorava a quali "specifici obblighi di rendicontazione" egli fosse tenuto (...)*» (pagina 22 dell'atto di citazione in appello), non rinvenendosi esse (indicazioni) né nella legislazione regionale di settore, né in altre norme interne diramate dagli organi competenti dell'Assemblea regionale. Inoltre, osserva l'appellante, in consimili casi la medesima Sezione giurisdizionale regionale ha escluso la sussistenza del dolo perché non emergevano in atti ipotesi di documentazione falsificata o alterata o di spese manifestamente incongruenti o incompatibili, per tipologia e quantità, con le finalità istituzionale del Gruppo consiliare (sono menzionate le sentenze n. 69/2020 e n. 75/2016), mentre altre Sezioni giurisdizionali regionali e centrali di questa Corte avrebbero ritenuto non configurabile il dolo, quantomeno per alcune tipologie di spesa, quali le spese di rappresentanza, a causa dell'incertezza in ordine alla "latitudine" della relativa nozione, incertezza vieppiù generata dal contegno tenuto di volta in volta dall'Ufficio di Presidenza e dalla prassi invalsa a livello regionale (sono menzionate, rispettivamente, la sentenza n. 163/2014 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia e la sentenza n. 104/2021 della I Sezione giurisdizionale centrale d'appello). Inoltre, ad avviso dell'appellante, l'intervenuta sentenza n. 224 del 27 gennaio 2023, depositata il 26 aprile 2023, della Corte di

	Appello di Genova, Seconda Sezione penale, versata in atti,	
	confermerebbe quanto da egli divisato, perché detta sentenza	
	“assolutoria” avrebbe escluso la natura dolosa della condotta illecita	
	contestatagli nel procedimento penale aperto nei suoi confronti.	
	I.4.1. Anche la censura qui in esame è infondata. La motivazione sul	
	punto della sentenza impugnata appare, infatti, scevra dei vizi	
	lamentati dall’appellante, atteso che il Giudice di prime cure ha	
	ampiamente motivato le ragioni per le quali, all’esito di una articolata	
	analisi della nozione di dolo applicata alla responsabilità	
	amministrativa, è pervenuto al convincimento che, nella specie, avuto	
	riguardo alle circostanze del caso concreto, desunta dalle	
	caratteristiche intrinseche degli acquisti effettuati, molti dei quali	
	obiettivamente incompatibili o incongruenti rispetto alle finalità	
	istituzionali del Gruppo, tal ch� neppure in astratto avrebbero potuto	
	essere considerati legittimi, il contegno dell’odierno appellante,	
	convenuto in primo grado, dovesse qualificarsi doloso. E a fronte di	
	cos� definito contesto fattuale, congruamente descritto dal Giudice di	
	prime cure, appare dunque inconferente sostenere, come fa	
	l’appellante per escludere il dolo, che egli non fosse a conoscenza degli	
	“specifici obblighi di rendicontazione” cui era tenuto. Del pari, la	
	menzione di precedenti giurisprudenziali nei quali la condotta del	
	Consigliere regionale convenuto � stata qualificata come gravemente	
	colposa anzich� dolosa, non � dirimente, in quanto l’apprezzamento	
	che ciascun Giudice fa della condotta del presunto responsabile ai fini	
	dell’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo della	
	46	

	responsabilità e della sua qualificazione in termini di dolo o di colpa	
	grave si fonda sulle peculiari e specifiche circostanze fattuali del caso	
	concreto sottoposto alla sua cognizione, con la conseguenza che non	
	intercorrendo un rapporto di identità tra ciascun caso concreto - che è	
	unico e irripetibile proprio per le peculiarità e le specificità che lo	
	contraddistinguono rispetto ad altri - ma solo un rapporto di analogia,	
	affermare che in diversi casi analoghi i Giudici investiti della questione	
	hanno diversamente qualificato, sul piano dell'elemento soggettivo, la	
	condotta del Consigliere regionale convenuto in giudizio può semmai	
	assumere valore tendenziale degli orientamenti della giurisprudenza	
	contabile <i>in subiecta materia</i> , ma giammai può rappresentare argomento	
	per sostenere fondatamente in sede di appello che la divergente	
	valutazione operata nel caso concreto dal Giudice di prime cure	
	rispetto a quella riscontrabile nella maggioranza dei casi costituisca un	
	vizio di giudizio censurabile della sentenza impugnata. Infine, alcun	
	girovamento può ritrarre l'appellante dalla citata sentenza della Corte	
	di Appello di Genova, Seconda sezione penale, la quale, in parziale	
	rimessa della sentenza del Tribunale di Genova del 25 marzo 2021,	
	impugnata anche dall'odierno appellante, riqualificati i fatti ai sensi	
	dell'art. 316 ter c.p., ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi	
	confronti (e di altri Consiglieri regionali liguri) per i reati per i quali era	
	intervenuta condanna in primo grado per essere gli stessi estinti per	
	prescrizione. Peraltro, e in disparte ogni considerazione sulla	
	condivisibilità o meno dei principi di diritto applicabili alla vicenda di	
	cui trattasi individuati dal Giudice penale nella sentenza in questione,	

va osservato, per quanto qui rileva, che in detta sentenza è espressamente affermato che i parametri di valutazione circa la legittimità della spesa per cui è giudizio «(...) *siano nettamente distinti con riferimento alla responsabilità contabile e a quella penale (...)»* (pagina 10 della sentenza): il che conferma, ulteriormente, come il tentativo di trasporre *sic et simpliciter* nel giudizio contabile gli esiti valutativi, ritenuti asseritamente a sé favorevoli, emersi nell’ambito del giudizio penale sia del tutto inappropriato e, quindi, da respingere. Ne consegue che, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata merita di essere confermata.

II. Con il secondo motivo d’appello, rubricato «*II. - In subordine: sulla pacifica ammissibilità di specifiche voci di spesa - Violazione degli artt. 2 e 9 della L. R. n. 3 del 1987*», l’appellante chiede che, ove fosse comunque accertata all’esito del presente giudizio la sua responsabilità amministrativa, questo Collegio detragga dall’ammontare della somma oggetto di restituzione, per cui è intervenuta condanna in primo grado, alcuni importi relativi a talune voci di spesa per le motivazioni dettagliatamente indicate nell’atto d’appello.

II.1. Preliminarmente alla loro trattazione nel merito, questo Collegio deve prendere in esame le conclusioni rassegnate dalla Procura generale, la quale, come esposto nella parte “in fatto”, ha chiesto l’accoglimento parziale dell’appello *ex adverso*, in quanto è dell’avviso che, ai fini che qui occupano, possono considerarsi inerenti al funzionamento del Gruppo consiliare presieduto dall’odierno appellante e, dunque, ritenute correttamente rendicontate, le seguenti

	spese: quanto alla categoria B2, la voce di spesa n. 27 relativa ai	
	manifesti Burlando e <i>manchette</i> giornali per euro 8.402,56; quanto alla	
	categoria B6, le voci di spesa inerenti alle fatture per ristorazione	
	intestate al Gruppo consiliare e a quella sostenuta per la propria	
	assistente nell'incontro tenutosi nella Capitale in data 28.3.2009, per	
	euro 2.427,00; quanto alla categoria D, le voci di spesa inerenti	
	all'acquisto di ricariche telefoniche e francobolli, per euro 1.073,50;	
	quanto alla categoria E, le voci di spesa relative ai viaggi sostenuti da	
	due collaboratrici del Gruppo consiliare a Roma (28.3.2009), Rimini	
	(25.8.2009) e Trento (7.5.2009) e per l'acquisto dell'abbonamento	
	ferroviario per la tratta Genova - luogo di residenza per un assistente	
	del Gruppo consiliare, per euro 2.061,60. Pertanto, chiede che	
	dall'ammontare della somma che l'appellante è stato condannato a	
	restituire alla Regione Liguria con la sentenza qui impugnata possa	
	essere detratto l'importo di euro 13.964,66.	
	II.1.1. Il Collegio condivide la valutazione che la Procura generale ha	
	effettuato su tali voci di spesa, posto che l'attenta disamina della	
	documentazione prodotta in merito dall'appellante, riguardata alla	
	luce delle sue deduzioni, è conducente all'affermazione della loro	
	inerenza rispetto alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare e,	
	dunque, come tali, suscettibili di rimborso.	
	II.2. Va, invece, disattesa la richiesta dell'appellante, rivolta a questo	
	Collegio, di riconoscere la "correttezza" (nell'accezione sopra indicata)	
	delle restanti voci di spesa da egli indicate, con conseguente conferma	
	delle correlate statuizioni di condanna contenute nella sentenza	

	impugnata.	
	II.2.1. In ordine alle voci di spesa nn. 4, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 25,	
	26, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 45 e 47 di cui alla categoria B, questo	
	Collegio, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa	
	Corte formatasi in argomento, ritiene che per ammetterne la	
	rimborsabilità occorre che ciascuna di tali spese sia debitamente e	
	compiutamente giustificata in relazione a specifiche e	
	documentalmente supportate esigenze istituzionali del Gruppo	
	consiliare, non essendo sufficiente per valutarle lecite (e legittime) che	
	dette spese siano state sopportate dal Consigliere regionale interessato	
	per svolgere generiche e variamente connotate attività politiche sul	
	territorio regionale o nazionale (e nel caso di specie anche all'estero: es.	
	spese di trasferta nel Principato di Monaco e a Nizza). Nel caso in	
	esame, le giustificazioni portate dall'odierno appellante a sostegno	
	della propria tesi della inerenza di tali spese non possono essere	
	favorevolmente apprezzate, in quanto per nessuna di tali trasferte	
	l'interessato è stato in grado di dimostrare che esse erano state	
	effettuate per specifiche esigenze istituzionali del Gruppo consiliare e,	
	dunque, che la relativa spesa sostenuta fosse perciò rimborsabile.	
	II.2.2. Con specifico riferimento, invece, alle voci di spesa nn. 2, 8 e 15	
	della medesima categoria B, e relative ai rimborsi dei viaggi sulla tratta	
	Genova (sede del Consiglio regionale) e Rapallo (luogo di residenza	
	dell'appellante), il Collegio ritiene corretta e condivide la ricostruzione	
	del quadro normativo di riferimento operata dal Giudice di prime cure,	
	alla cui stregua accerta e dichiara che tali spese non potevano essere	
	50	

	oggetto di rimborso perché garantite ai Consiglieri regionali sulla base	
	di un altro titolo, costituito dall'indennità prevista dalla L.R. Liguria n.	
	3/1987, non cumulabile con altri rimborsi spese di qualsiasi natura. E	
	in ogni caso, quand'anche se ne potesse ritenere astrattamente la	
	cumulabilità, nel caso di specie non risulta provato dall'interessato che	
	le spese di cui trattasi erano correlate a specifiche esigenze istituzionali	
	del Gruppo consiliare (in senso analogo, cfr. I Sezione giurisdizionale	
	centrale d'appello, sentenza n. 317/2021). A nulla vale obiettare, come	
	fa l'appellante, che nel caso in esame egli non abbia percepito alcun	
	rimborso altrimenti, poiché detta circostanza non elide l'illiceità (e	
	illegittimità) del rimborso stesso, che è (e resta) non dovuto, e, come	
	tale, da restituire all'Amministrazione regionale.	
	II.3. Parimenti, riguardo alle voci di spesa nn. 6, 7, 8, e 9 della categoria	
	E bis, il Collegio reputa che il giudizio espresso in merito dal Giudice	
	di prime cure sia correttamente motivato e, come tale, lo condivide. La	
	sentenza impugnata, anche con il conforto di precedenti	
	giurisprudenziali conformi delle Sezioni giurisdizionali regionali e	
	centrali di questa Corte, ha infatti ampiamente argomentato, con	
	puntuali e circostanziati riferimenti fattuali, che nessuno dei beni	
	acquistati oggetto delle summenzionate voci di spesa fosse	
	annoverabile come spesa di rappresentanza lecita (e legittima) - sulla	
	cui definizione si rinvia ex art. 17 disp. att. c.g.c. alla più volte citata	
	sentenza n. 317/2021 della I Sezione giurisdizionale centrale d'appello.	
	Peraltro, l'odierno appellante non ha dimostrato, né in primo grado né	
	tantomeno in questo grado di giudizio, che le spese di cui trattasi	
	51	

	soddisfano il requisito indefettibile della inerenza rispetto alle funzioni	
	istituzionali del Gruppo consiliare.	
	III. Quanto, inoltre, alla richiesta, formulata in via di ulteriore	
	subordine, di riduzione dell'ammontare della condanna in	
	applicazione del potere riduttivo, motivata dalle particolari circostanze	
	del caso concreto e dalla condotta da egli tenuta, il Collegio ritiene che	
	non sussistano nel caso in esame i presupposti per il relativo l'esercizio,	
	stante la permanenza della qualificazione come dolosa della condotta	
	contestata all'odierno appellante e l'esistenza, comunque, di suoi	
	vantaggi personali, avendo egli ricevuto il rimborso delle spese della	
	cui illiceità sul piano amministrativo-contabile qui si discute.	
	IV. In ordine, infine, alla regolazione delle spese del giudizio, reputa il	
	Collegio che ricorrono nella specie giusti motivi per disporre la	
	compensazione integrale delle spese di lite, considerato che l'esito	
	parzialmente favorevole all'appellante del presente giudizio non	
	esclude definitivamente la sua responsabilità amministrativa.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione accoglie	
	parzialmente l'appello iscritto al n. 58807 del ruolo generale, e, per	
	l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il sig.	
	Giovanni MACCHIAVELLO, sopra generalizzato, al pagamento in	
	favore della Regione Liguria della somma di euro 23.283,50	
	(ventitremiladuecentottantatre/50), oltre alla rivalutazione monetaria,	
	a decorrere dal 31 gennaio 2010 fino al deposito della presente	
	52	

[illegible]